



COMUNE DI CENTOLA

Prov. di SALERNO

Via T. Tasso – C.A.P. 84051 - Tel. 0974-370714 – Fax 0974-933742

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO

REG. ORDINANZE NR. 039-A- 2008/ V/ --- del 21/06/08

OGGETTO: ORDINANZA IN MATERIA DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E DISCIPLINA DI ATTIVITA' LAVORATIVE DIVERSE E REPRESSIONE DEI RUMORI MOLESTI-VARIE.

IL SINDACO

VISTA la necessità di provvedere alla salute pubblica anche sotto il profilo della tutela dall'inquinamento acustico, degli ambienti di vita interni ed esterni e, quindi, di salvaguardia della quiete pubblica attraverso la prevenzione e repressione dei rumori molesti ed inutili e la limitazione di quelli necessari..

VISTA la legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26/10/1995.

VISTI il D.P.C.M. 1/3/1991 "*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*" e successive circolari esplicative, ed il D.P.C.M 14/11/1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*".

VISTO il D.P.C.M. 16/4/1999 n. 215 "*Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi*".

VISTO l'art. 659 del Codice Penale "*Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone*".

PRESO ATTO che le norme e le disposizioni ivi contenute comportano la necessità di assumere apposito provvedimento di natura concretamente applicativa di tali precetti anche in considerazione che il Sindaco, tra l'altro, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso di strumenti o macchine emananti suoni e rumori e che per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini;

VERIFICATO che durante la stagione estiva si accentuano maggiormente i problemi legati all'inquinamento acustico e al disturbo della quiete e del riposo delle persone;

PRESO ATTO delle segnalazioni relative agli inconvenienti derivanti dalla persistente presenza nel territorio di attività che comportano l'uso di macchinari e/o attrezzature rumorose o apparecchiature di diffusione sonora, dalla pubblicità sonora, da schiamazzi notturni, etc.;

CONSIDERATO, altresì, che le attività di spettacolo e/o di intrattenimento, in quanto prevalentemente svolte in area urbana ad alta densità abitativa sia residenziale che turistica, laddove esercitate all'aperto, ovvero laddove comportanti emissioni sonore all'esterno dei locali dell'esercizio e protratte oltre certi limiti orari pomeridiani, e notturni, non solo risultano idonee a concretare effetti negativi sul riposo delle persone, ma sono altresì suscettibili di costituire fattore scatenante di turbative in materia di ordine e sicurezza pubblica, così come talvolta dimostrato ed occorso nei precedenti anni;

TENUTO CONTO che obiettivo dell'Autorità Sindacale, è di tendere alla minimizzazione del disturbo, a tutela dei ritmi biologici, al fine di garantire almeno il riposo dei cittadini, salvo ragioni di inderogabili urgenze previamente autorizzate, in armonia con i principi di tutela e quiete pubblica desumibili dal Regolamento Comunale di Polizia Municipale e dalle disposizioni locali in materia di inquinamento acustico di cui al Piano di Zonizzazione Acustica ed ordinanze specifiche in materia;

TENUTO CONTO della vocazione turistica del territorio comunale e della necessità di rendere compatibili le esigenze di natura abitativa e di soggiorno con quelle delle attività economiche e lavorative;

VISTI gli articoli 50-54 e 274 del DLgs 18 Agosto 2000, n° 267 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 10, comma 3° della legge 447/95, per gli aspetti sanzionatori conseguenti alla violazione delle prescrizioni impartite dalla Pubblica Amministrazione;

ORDINA

Che le attività potenzialmente rumorose sotto indicate, allo scopo di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la prevenzione e la repressione dei rumori molesti ed inutili e la limitazione di quelli necessari, osservino le seguenti disposizioni:

ART. 1 – PRINCIPIO

Sull'intero territorio del Comune di Centola sono vietate le azioni che causano rumori e che possono turbare l'ordine e la quiete pubblica e, in particolare, i tumulti, gli sordi, i canti smodati, gli spari e in genere ogni rumore molesto o inutile, suscettibile di turbare il riposo o la tranquillità degli abitanti e degli ospiti, proveniente dalle pubbliche vie e piazze, come pure dalla proprietà privata o in vicinanza dell'abitato.

Restano riservate le disposizioni di leggi speciali.

ART. 2 – DOMENICA E GIORNI FESTIVI

Salvo in casi speciali espressamente autorizzati dal comando di Polizia Municipale è vietata l'esecuzione di lavori ed opere feriali rumorose e moleste per il vicinato la domenica e negli altri giorni festivi infrasettimanali.

ART. 3 - QUIETE NOTTURNA E PAUSA POMERIDIANA

È vietata qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete e la tranquillità notturna.

Tale divieto si applica anche all'esecuzione di lavori rumorosi di qualsiasi genere tra le ore 19.00 e le ore 08.00, tra le ore 13.00 e le ore 16.00, come pure al sabato prima delle ore 09.00 e dopo le ore 18.00.

Restano riservati i disposti speciali previsti dalla presente ordinanza.

ART. 4 - INDUSTRIA, ARTIGIANATO E COMMERCIO

Nei lavori e nell'uso di attrezzi, macchine, apparecchi e altri dispositivi di ogni genere si devono osservare le seguenti precauzioni:

- a) devono essere adottati tutti i miglioramenti e gli accorgimenti che la tecnica più recente può offrire. Se gli stessi non sono possibili o se la loro adozione non può essere ragionevolmente pretesa, il rumore deve essere ridotto nella misura massima possibile e reso sopportabile in altro modo, limitando ad esempio i lavori a determinati periodi di tempo o eseguendoli a più riprese, oppure trasferendoli in luoghi discosti dalle zone abitate o più adatti.

Nei casi gravi la fonte di rumore dovrà essere eliminata.

- b) E' vietato eseguire lavori all'aperto tramite l'uso di macchinari stabili o semoventi che producono rumori eccessivi; tali lavori rumorosi possono essere eseguiti unicamente all'interno di locali di cui siano chiuse porte e finestre. Deroghe possono essere concesse dalla Polizia Municipale dietro richiesta scritta e adeguatamente motivata.

ART. 5 - LAVORI AGRICOLI E DI GIARDINAGGIO

Le macchine agricole e da giardino (tagliaerba, soffiatrici, macchine per il taglio della legna, ecc.) sono ammesse solo se munite di silenziosi efficaci.

La loro utilizzazione è consentita nei giorni feriali dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

L'Ufficio di Polizia Municipale può accordare deroghe nel caso di attività agricola svolta a titolo principale.

ART. 6 - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA ALL'APERTO

E' vietato, dalle ore 0,00 alle ore 24,00, l'uso all'aperto di impianti di diffusione sonora, altoparlanti, avvisatori acustici e altre sorgenti sonore, a qualunque titolo, su tutto il territorio comunale, ad esclusione dei mezzi di pronto soccorso, pronto intervento e di organi di Polizia.

Art. 7 - ABITAZIONI PRIVATE

a) E' proibito provocare rumori molesti al vicinato. Nel periodo compreso dal **1° GIUGNO** al **30 SETTEMBRE** qualsiasi rumore dev'essere ulteriormente attenuato.

b) Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.

c) Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni o emissioni sonore non possono farsi funzionare prima delle ore 08,00 e dopo le ore 20.00 e, nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, anche tra le ore 13,00 e le ore 16.00

d) Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.

e) È vietato tenere animali, anche domestici o di bassa corte, che recano disturbo al vicinato.

ART. 8 - CANTIERI EDILI E ATTIVITÀ RUMOROSE

1. A tutti gli esercenti attività edilizie è fatto obbligo di sospendere le attività medesime nei centri abitati (così come delimitati ai fini del cod.strada), ed in prossimità dei nuclei abitati dell'intero territorio comunale, per le

ragioni in premessa indicate: dal **1° Luglio 2008 alla 1ª Domenica di Settembre 2008** e successivamente dall'**ultima domenica di Giugno alla 1ª Domenica di Settembre**, comprese.

Durante tale periodo è fatto assoluto divieto dell'uso di macchinari rumorosi (martelli pneumatici, betoniere, ecc.).

Agli stessi esercenti nel periodo dal **1° Luglio 2008 al 28 Settembre 2008** - e successivamente dall'**ultima domenica di Giugno all'ultima Domenica di Settembre**, comprese - è fatto divieto di depositare materiale da cantiere sul suolo pubblico e privato comunque esposto alla pubblica vista nei centri e nuclei abitati, e devono essere rimosse strutture di cantiere ed impalcature deturpanti e non consone al decoro ed all'immagine turistica dell'intero territorio comunale. Sono fatte salve autorizzazioni rilasciate dal Sindaco per particolari e motivati casi.

2. A tutti i titolari di industrie, mestieri ed altre attività è fatto obbligo di sospendere i lavori rumorosi nei centri abitati ed in prossimità di nuclei abitati dell'intero territorio comunale, per le ragioni in premessa indicate, **dal 1° Luglio al 31 Agosto**.
3. Da parte di detti esercenti sono consentiti solamente leggeri tali da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e limitatamente agli orari : **dalle Ore 8,30 alle Ore 12,30 e dalle 17,00 alle 19,00**.
4. Nei centri abitati ed in prossimità dei nuclei abitati dell'intero territorio comunale l'uso di macchinari rumorosi (martelli pneumatici, betoniere, ecc.) è consentito osservando il seguente orario:
 - Dal 1° **SETTEMBRE** e fino al **31 MAGGIO** inizio non prima delle ore 8,00;
 - Dal 1° **GIUGNO al 30 GIUGNO**, nei centri abitati ed in prossimità dei nuclei abitati dell'intero territorio comunale, orario consentito dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00;
 - deroga a tali orari è consentita, previa comunicazione alla Polizia Municipale, unicamente nel caso di getto di solai;
 - ai sensi dell'art. 6 della legge 447/95, l'uso di macchinari rumorosi, negli orari consentiti, è autorizzato in deroga al rispetto dei limiti differenziali e dei limiti di zona di cui agli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997. Qualora si configuri l'urgenza di portare a compimento lavori di pubblica utilità, il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale può concedere deroghe al rispetto degli orari sopra determinati.

ART. 9 - ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE ALL'APERTO

Negli esercizi alberghieri, campeggi, villaggi, residence, negli stabilimenti balneari e sulle spiagge è consentita l'attività di animazione all'aperto, e la diffusione di messaggi sonori, anche con l'uso di impianti di amplificazione, con esclusione della musica dal vivo, esclusivamente nella fascia oraria dalle ore **09,00** alle ore **13,00** e dalle ore **17,00** alle ore **24,00**, con attenuazione del volume a partire dalle ore 23.00.

ART. 10 - DEROGA AI LIMITI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h) della legge n. 447/1995, limitatamente al periodo **1 giugno- 30 settembre**, alle attività di cui ai capi II e III di detta legge è autorizzata, nei limiti di orario indicati e comunque fino alle ore **24.00**, la deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997.

L'attività di animazione di cui all'articolo 5 della presente ordinanza è esclusa dalla suddetta deroga.

E' fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del D.P.C.M. n.215/1999 circa i livelli di pressione sonora consentiti all'interno dei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati autorizzati, nonché dei pubblici esercizi.

ART. 11 - DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO

Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti.

La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i cinque minuti primi.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1, è soggetto all'applicazione delle norme del Codice della Strada.

ART. 12 - USO DI AMPLIFICATORI ED ALTOPARLANTI

L'uso di amplificatori di sorgenti sonore e di altoparlanti è consentito:

- a) per i luna park, parchi giochi e similari, nel rispetto dei seguenti orari:
 - Nel periodo **1° Giugno al 30 Settembre**: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 24,00;
- b) per le feste popolari, manifestazioni sportivo-ricreative e similari, negli orari previsti nelle singole autorizzazioni d'esercizio.

ART. 13 – PUBBLICITA' SONORA

Su tutto il territorio comunale, compreso arenili, spiaggia e tratti mare prospicienti (per una distanza di almeno 100 mt. dalla battigia) è **vietata** qualsiasi forma di pubblicità sonora.

ART. 14 - RECINZIONI E FACCIATE PROPRIETA' PRIVATE

I proprietari, locatari o detentori a qualsiasi altro titolo di terreni e giardini confinanti o prospicienti pubbliche vie, piazze e strade, o comunque esposte alla pubblica vista, devono realizzare e mantenere in modo ordinato, ben definite e rifinite, e comunque confacenti al decoro ed all'immagine turistica del nostro territorio comunale, le recinzioni di detti immobili. Tanto anche con riguardo ad eventuali incannucciate, teli ed altre forme di riparo visivo che devono essere mantenute in buono stato di manutenzione, anche visiva, di adeguato colore uniforme ed adatto al contesto ambientale, e sempre nel rispetto del dovuto decoro ed immagine turistica del territorio comunale.

Analogamente i proprietari, locatari o detentori a qualsiasi altro titolo di edifici, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal Cod.Civ. e dalla normativa vigente, devono:

- tenere in buono stato di conservazione le porte, i serramenti, le insegne, le targhe, le vetrate, gli androni, le scale, le inferriate ed ogni altra cosa esposta alla pubblica vista;
- provvedere ai restauri, tinteggiatura e pulizia dell'intonaco delle facciate degli edifici;
- tenere in buono stato di efficienza le grondaie ed i tubi di gronda e di scarico fino al suolo.

I soggetti indicati al 2° comma sono tenuti alla manutenzione e pulizia degli edifici, con particolare riferimento ai cornicioni, terrazze e davanzali, anche per gli inconvenienti cagionati da volatili.

ART. 15 – DETURPAMENTO DI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI

Senza pregiudizio per le sanzioni penali, è vietato danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti di ponti e strade, gli alberi e qualsiasi altro manufatto.

Nei casi urgenti, per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti con addebito a carico dei responsabili, qualora identificati, e comunque a carico dei proprietari degli immobili privati. Tanto a prescindere dalle sanzioni di cui all'art. 16 di cui appresso e delle eventuali sanzioni penali.

Resta in ogni caso obbligo dei proprietari o di chi vi abbia diritti sull'immobile provvedere a ripristinare, a proprie cure e spese, l'intonaco, le tinte e comunque le superficie dei manufatti.

ART. 16 - SANZIONI

Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente ordinanza è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, oltre al pagamento delle spese di notifica del seguente atto pari ad **€5,16**:

-1^a violazione: pagamento di una somma da un minimo di **€154,00** ad un massimo di **€309,00**, applicata secondo le modalità di cui alla legge 689/81. Il trasgressore è ammesso ai sensi di detta legge ad effettuare il pagamento in misura ridotta pari a **€103,00**.

-Violazioni successive alla 1^a: -commesse nel corso dei 30 gg. successivi alla precedente - pagamento di una somma da un minimo di **€206,00** ad un massimo di **€464,00** applicata secondo le modalità di cui alla legge 689/81.

Il trasgressore è ammesso ai sensi di detta legge ad effettuare il pagamento in misura ridotta pari a **€154,00**.

Tutte le infrazioni di cui alla presente ordinanza costituiscono violazioni permanenti (*venendo a cessare solo mettendo fine alla condotta di mantenimento dello stato antigiuridico*) e, pertanto, la condotta continuativa, persistente e volontaria, è sanzionabile più volte anche a distanza di un solo giorno.

In caso di violazioni previste da più ordinanze, o altre norme, si applica la sanzione più elevata prevista.

IL SINDACO

Dott. Romano Speranza

